

Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 01/10/2019

Oggetto: Linee di indirizzo per la costituzione provvisoria del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza-Annualità 2019

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione dell'Amministratore unico n.9 bis del 22.03.2019 avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso ai posti e ai profili professionali della dotazione organica ed extra-organica e regolamento di organizzazione dell'Asp "Delia Repetto di Castelfranco Emilia" si è approvato il regolamento per l'accesso ai posti e ai profili della dotazione organica;
- Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 22.03.2019 avente ad oggetto "Variazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021", con cui, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e di ottimizzare le risorse, si è approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, con l'istituzione di una figura dirigenziale;

PRESO ATTO CHE:

- L'art. 26 del CCNL Area Dirigenti sottoscritto in data 23.12.1999 definisce l'utilizzo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
- Dette risorse destinate al finanziamento degli istituti sopra descritti devono essere annualmente determinate dagli Enti, secondo le modalità definite nel medesimo articolo 26;
- Occorre pertanto procedere alla costituzione del fondo relativa all'anno 2019 per il personale previsto in dotazione organica e per il quale si è conclusa la procedura per ricoprire la posizione;

CONSIDERATO CHE:

- l'ARAN ha in vari orientamenti applicativi (AII28-AII103- AII40-AII41) impartito linee di indirizzo per la costituzione del fondo e il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti inclusi i dirigenti assunti ex art. 110 commi 1 del Dlgs 267/2000;
- la linea metodologica indicata per la costituzione del fondo personale dirigente in dotazione organica è riconducibile alla fattispecie di ente di nuova costituzione; tale linea metodologica prevede la riconducibilità del fondo al valore medio di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale della qualifica dirigenziale ricavando dall'analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore,

rapportato al numero di posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione, consente di quantificare il primo importo del fondo ex art. 26:

ASSUNTO CHE:

- l'assetto organizzativo originario di codesta Amministrazione non prevedeva l'area della dirigenza se non fino all'assunzione delle figure dirigenziali;
- per tale motivo, l'Ente era fino ad oggi nella specifica condizione regolata dal combinato disposto degli artt. 17, comma 2, let. c), del CCNL del 1/4/1999 e 11, comma 1, del CCNL del 31/3/1999, ove si dispone che il finanziamento delle posizioni organizzative, nei soli enti privi di posizioni dirigenziali dotazionali, grava direttamente sul bilancio, senza incidere sul fondo decentrato;
- l'istituzione dell'area della dirigenza produce quindi, quale immediato corollario, l'esigenza di ricondurre il finanziamento dell'area delle posizioni organizzative all'interno del fondo decentrato del comparto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, let. c), del CCNL del 1/4/1999;
- la stessa Aran, sempre nel parere AII103, scrive che "a seguito della istituzione anche di una sola posizione dirigenziale, il costo della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'ente deve essere posto sempre ed integralmente a carico delle risorse decentrate integrative aventi carattere di stabilità. Ciò in quanto, dopo l'istituzione, nell'ente, del posto di qualifica dirigenziale (anche se unico), si modifica l'apicalità dell'ente e l'art.11 del CCNL del 31.3.1999 diventa assolutamente inapplicabile":
- l'ARAN, ha avuto modo di affermare (orientamento applicativo RAL055) quanto segue: "Riteniamo che a seguito della istituzione di posti di qualifica dirigenziale, per il finanziamento degli oneri relativi agli incarichi di posizione organizzativa occorre far riferimento alla disciplina dell'art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL dell'1.4.1999, che prescrive l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse decentrate stabili. Nella fase di prima costituzione del "fondo di retribuzione e di risultato" riteniamo ragionevole ipotizzare che possano confluire nel medesimo "fondo" anche le risorse in precedenza utilizzate per il pagamento della posizione organizzativa conferita nel periodo in cui l'ente era privo di posti di dirigente. Le altre posizioni organizzative, ove venissero costituite e affidate, saranno totalmente finanziate con le disponibilità delle risorse decentrate stabili; facendo da ciò discendere che l'Ente può procedere ad aggiungere una quota di finanziamento al fondo "storico" del comparto, contestualmente all'attivazione dei ruoli dirigenziali, a valere sulla spesa sino ad oggi sostenuta per le posizioni organizzative (cioè fuori dal fondo, ai sensi di CCNL, per il periodo di assenza di posizioni dirigenziali in dotazione organica), con specifico riferimento descrittivo all'orientamento applicativo Aran citato;
- la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con parere n. 26 del 2014, ha ritenuto di assumere il seguente principio di diritto: "Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni", da cui discende che la Corte ritiene, al di là dell'esplicito dettato contrattuale, che la norma in esame imponga il contenimento, indifferentemente, di qualsiasi voce accessoria che impegni aggiuntivamente il bilancio dell'ente, anche se non afferente ai fondi decentrati. Da tale conclusione si evince esistere un tetto specifico riferito all'anno 2010 per dette posizioni, ulteriore a quello proprio de fondo del comparto, legittimando la sussistenza, anche nel 2019 e seguenti esercizi, di una spesa complessiva quale sommatoria al fondo del comparto e spesa per le posizioni organizzative, essendo entrambe retribuzioni accessorie già ricomprese, sin dal 2011, nel sistema di contenimento dettato dalla norma in esame rispetto alla spesa 2010.

nella costituzione del fondo occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 9, c. 2 bis, del D.L. n.78/2010, convertito nella L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013 e dall'art. 33 del D. Igs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato il D. Lgs. n. 75/2017, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001, mediante espressa abrogazione dell'art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015, ha precisato al secondo comma dell'art. 23 come, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno2016, mentre al terzo comma, ha precisato come gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del non superamento del salario accessorio complessivo dell'anno 2016.

CONSIDERATO CHE con questa nuova disposizione si è lasciata ampia facoltà agli enti locali di distribuire discrezionalmente le risorse del salario accessorio tra dirigenti e personale dei livelli, purchè non si superi il vincolo delle risorse complessive del salario accessorio del 2016 e ciò a partire dal 01/01/2017. Si determina in tal modo la flessibilità tra le varie risorse accessorie.

DATO ATTO CHE la nuova disposizione non prevede il consolidamento dei tagli effettuati nell'anno 2016, visto che stabilisce un tetto invalicabile. L'altra conseguenza di grande rilievo è che già a partire dal 2017 non si applica il vincolo della riduzione delle risorse destinate all'incentivazione del personale, a partire dal fondo per la contrattazione decentrata, in caso di diminuzione del personale e/o dei dirigenti in servizio, anche tenendo conto del personale assumibile

Per tutto quanto sopra riportato, si rileva come la (nuova) spesa per le retribuzioni accessorie (fondo di posizione e di risultato) della dirigenza non può comportare una spesa annuale, a valere sul relativo fondo di nuova istituzione, superiore a quella storicamente sostenuta comprensiva della posizione organizzativa, ove residuino risorse dopo tale operazione, sempre rispetto alla suddetta spesa storica, eventuali posizioni organizzative previste nell'ambito del nuovo assetto direzionale, tutte necessariamente costituite ex novo dopo l'introduzione dell'area dirigenziale, sono contenute (numericamente e contenutisticamente) entro un livello che non produca una spesa che, sommata con il nuovo fondo della dirigenza, comporti una quantificazione dell'importo complessivo effettivamente sommabile al fondo del comparto già esistente, entro il limite complessivo del 2017

PRESO ATTO inoltre che sul fondo del salario accessorio la Ragioneria generale dello Stato nella recente nota 20 giugno 2019, n. 169507 ha, in estrema sintesi, affermato che:

- 1) il tetto previsto dall'art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 deve essere applicato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente;
- 2) non è consentito spostare risorse da una categoria all'altra.

PRESO ATTO che è proprio il parere ministeriale a non tenere conto della più recente evoluzione normativa ed, in particolare, della cancellazione del tradizionale concetto di dotazione organica a seguito dell'emanazione proprio del dlgs 75/2017 e delle relative Linee di indirizzo ministeriali. Come correttamente evidenziato dalla deliberazione n. 548/2018 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella nuova impostazione la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una «dotazione di spesa potenziale massima» per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

PRESO ATTO inoltre che dopo lunghi dibattiti della dottrina e della giurisprudenza contabile, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiuso a interpretazioni di segno opposto affermando che gli spazi assunzionali tra dirigenti e personale devono essere considerati unici (deliberazione n. 17/2019). Questa importante decisione, tuttavia, non è operativamente praticabile se non attraverso la possibile unificazione anche del salario accessorio

Precisato dunque che

- Esistono precise regole di costituzione del fondo della dirigenza.
- Esistono precise regole di costituzione del fondo dei dipendenti. Le ultime sono all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.
- A bilancio (in nessuno dei due fondi di cui sopra) si devono stanziare le risorse per le posizioni organizzative.

La somma delle tre voci di cui sopra deve stare al di sotto dell'importo dal trattamento accessorio dell'anno 2016 come previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/20017 conteggiando, ovviamente, le medesime voci di confronto.

RILEVATO dunque che ai sensi degli orientamenti ARAN per la costituzione del Fondo per la dirigenza occorre rifarsi alla media complessiva delle retribuzioni accessorie (posizione e risultato) rilevabile dal campione territoriale assunto,

PRESO ATTO dell'analisi effettuata dal Comune di Castelfranco Emilia (Comune socio dell'Azienda) secondo cui la retribuzione accessoria individuale compreso della quota di risultato fa riferimento ad un importo medio individuale di Euro 32.000,00 e non può essere inferiore ad € 14.000, fermo restando la graduazione delle posizioni interessate in applicazione del principio di differenziazione delle responsabilità e complessità gestionali;

DEFINITO CHE alla retribuzione di risultato deve essere destinato non meno del 15% del fondo complessivo ai sensi del CCNL;

DATO ATTO CHE:

- si fanno salvi gli effetti di eventuali future diverse disposizioni interpretative in merito, nonché eventuali atti di indirizzo a carattere integrativo delle risorse del fondo da parte dell'Amministrazione;
- in materia di costituzione dei fondi delle risorse decentrate si sono succedute negli anni innumerevoli interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, spesso di interpretazione dubbia e di applicazione controversa:
- che l'Aran, in diversi orientamenti applicativi in materia, ha ribadito che, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, può eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto delle clausole negoziali che ne prevedono e disciplinano

Posto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, si annovera nell'alveo della informazione ai soggetti propedeutica all'avvio della contrattazione stessa.

Assunto che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'Ente sono rigidamente delimitati.

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del fondo dirigenti per n. 1 posizioni dotazionali per un totale di Retribuzione di posizione e risultato di Euro 20.000, al di sotto quindi della media del campione assunto dal Comune di Castelfranco Emilia in relazione alla dimensione dell'Ente.


VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire il parere del revisore Unico

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI APPROVARE il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato come da prospetto Allegato A) alla presente deliberazione;
- 3) DI DARE ATTO che la percentuale di risultato da applicare è pari al 15%;
- 4) DI DARE ATTO che il finanziamento del fondo della dirigenza dovrà essere per l'anno 2019 quantificato in progress rapportando tale somma alle date di assunzione del dirigente, quantificando le somme necessarie;
- 5) DI DARE ATTO che il finanziamento del fondo avverrà per la sola figura dirigenziale che si provvederà a coprire,
- 6) DI PRENDERE ATTO della certificazione del Revisore Unico, prot. n. 1119, sulla conformità delle risorse iscritte sul fondo con quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione dello stesso e, della raccomandazione, ivi contenuta, di erogazione dei compensi in presenza di un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati coerenti con i principi del DLgs. N. 150/2009, oltre che dell'invito all'Ente di effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall'art. 67 co. 11 della L. n. 133/08 e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009;
- 7) DI RISERVARSI di effettuare modifiche o integrazioni degli importi determinati in relazione a mutate interpretazioni di norme legislative e contrattuali;
- 8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle rappresentanze sindacali dirigenti contrattualmente previste



Allegato A)

FONDO DIRIGENZA ANNO 2019	IMPORTO
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art.26, comma 1, lettera a)	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art.26,comma 1, lettera d)	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art.26,comma 1, lettera g)	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art.26,comma 1, lettera i)	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art26,comma 2	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art26,comma 3	€ 20.000
CCNL 23 DICEMBRE 1999, art26,comma 5	0,00
CCNL 12 FEBBRAIO 2002, art.1 e 4	0,00
CCNL 22 FEBBRAIO 2006, art.23, comma 1	0,00
CCNL 22 FEBBRAIO 2006, art.23, comma 3	0,00
CCNL 14 MAGGIO 2007, art.4, comma 1	0,00
CCNL 14 MAGGIO 2007, art.4, comma 4	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, ART.26,comma 1, lettera b)	0,00
CCNL 23 DICEMBRE 1999, ART.26,comma 1, lettera e)	0,00
Somme non utilizzate anno precedente	0,00
Totale	€ 20.000